

Novità Legge di Bilancio 2019

(Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI



Regime forfetario – Requisiti di accesso

- A decorrere dal 1° gennaio 2019:
 - Ricavi/compensi nell'anno precedente non superiori ad euro 65.000.
 - Rispetto al passato, vengono eliminati gli altri requisiti di accesso.
 - Non rilevano più le spese sostenute per il personale che prima non dovevano superare l'importo di 5.000 euro annui lordi, né il costo dei beni strumentali che prima non doveva superare i 20.000 euro (al lordo degli ammortamenti) alla fine dell'esercizio.
 - Non rileva il reddito di lavoro o di pensione superiore a 30.000 euro.

Regime forfetario – Cause ostative

- A decorrere dall'1/01/2019, non possono accedere al regime forfetario:
 - chi applica un regime speciale / forfetario ai fini Iva;
 - i non residenti (salvo alcune eccezioni);
 - coloro che effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto;
 - coloro che partecipano , a società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano la medesima attività (novità).
 - titolari redditi di lavoro dipendente o assimilati che esercitano attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di datori di lavoro dei due anni precedenti (novità).

Regime forfetario – Compatibilità regimi contabili precedenti

- Per i contribuenti che non superano il limite di ricavi e compensi di 65.000 euro:
 - se è stato applicato il regime forfetario continua ad applicarlo nel 2019;
 - se ha applicato il regime naturale semplificato per cassa o ordinario, può applicare il regime forfetario;
 - se ha optato per il regime semplificato o ordinario scatta la facoltà di revoca in presenza di modifiche legislative.

Regime forfetario – Effetti

- Per i contribuenti che applicano il regime forfetario:
 - il reddito si determina mediante applicazione all'ammontare dei compensi/ricavi un coefficiente di redditività differenziato in base al tipo di attività svolta;
 - si applica l'imposta sostitutiva del 15%, ovvero del 5% per le nuove attività;
 - sono deducibili soltanto i contributi previdenziali;
 - scatta la rettifica Iva;
 - i contributi previdenziale possono essere ridotti del 35% per artigiani e commercianti.

Regime forfetario – Flat tax (dal 2020)

- Si applica dal 2020 ai contribuenti con i ricavi e compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro
 - il reddito viene determinato secondo i criteri ordinari (cassa e competenza);
 - si applica l'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali ed Irap nella misura del 20%;
 - non sono soggetti Iva e quindi emettono fattura o nota senza l'applicazione dell'imposta.

Interessi passivi società immobiliari

- ❑ Sono ripristinate le disposizioni contenute nell'art. 1 co. 36 della L. 244/2007 in materia di deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari;
- ❑ Pertanto, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare non sono soggetti alle limitazioni alla deducibilità contenute nell'art. 96 del TUIR (entro il 30% del ROL).

NB: le disposizioni di cui al comma 36 erano state abrogate a decorrere dal 2019 per effetto del D.lgs. 142/2018 (Decreto Attuato).

Deducibilità IMU ai fini Ires/Irpef

- ❑ E' aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità IRPEF ed IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevista dall'articolo 14 del D.lgs. 23/2011.
- ❑ Resta, invece, indeducibile l'Imu ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
- ❑ Sono interamente deducibili la TASI e la TARI.

Riporto delle perdite per le imprese minori 1/3

- Viene prevista la modifica dell'articolo 8 del Tuir in merito al riporto delle perdite per i soggetti Irpef; in particolare:
 - viene equiparato il trattamento fiscale delle perdite di impresa derivanti da contabilità semplificata a quelle derivanti da contabilità ordinaria che, quindi, possono essere scomutate solo dal reddito di impresa;
 - viene introdotto il principio secondo cui le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi limitatamente all'80% di questi ultimi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali.

Riporto delle perdite per le imprese minori 2/3

- ❑ E' previsto un regime transitorio che consente di compensare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d'imposta 2017 derivante dall'introduzione del criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata.
- ❑ Nello specifico, la quota di perdita 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
 - nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Riporto delle perdite per le imprese minori 3/3

- E' poi prevista una disposizione transitoria con riferimento al riporto dell'eccedenza nella misura dell'80%; nello specifico:
 - le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi al periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Riduzione Ires 1/2

- ❑ Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.
- ❑ Il punto di partenza e' l'utile del periodo di imposta precedente accantonati a riserve disponibili. Rilevano gli utili realizzati nel periodo 2018;
- ❑ Gli investimenti rilevano in base alla quota di ammortamento deducibile dei beni strumentali nuovi e sono esclusi gli immobili ed i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Riduzione Ires 2/2

Esempio - Confronto 2018/2019

- Utile 2018 accantonato a riserva (300.000);
- Incremento immobilizzazioni al lordo degli ammortamenti (100.000) in confronto al costo fiscale delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti (occorre investire molto) (100.000);
- Ammortamento in beni strumentali nuovi (50.000);
- Incremento costo del personale (25.000) per una unità;
- Il reddito agevolato di 75.000 andrà tassato al 15% (24 - 9).
- Se il reddito è inferiore gli elementi eccedenti vengono rinviati ai futuri esercizi.

Iperammortamento

- Prevista la proroga dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020 se entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20%.
- La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:
 - 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
 - 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Estromissione immobili

- ❑ Vengono riaperti i termini per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale;
- ❑ Le regole sono le stesse previste per le precedenti estromissioni (imposta sostitutiva 8%, estromissione solo per beni strumentali, etc.);
- ❑ L'operazione deve avvenire tra l'1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- ❑ Gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2019;
- ❑ L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

Credito di imposta Ricerca & Sviluppo

- ❑ Vengono previste modifiche al credito di imposta di cui all'articolo 3 del DL 145/2013;
- ❑ Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi (ad esempio, le spese relative al personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo);
- ❑ Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario a condizione;
- ❑ Il limite minimo di spese sostenute è pari a euro 30.000.

Rivalutazione beni di impresa

- ❑ Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei beni di impresa introdotta dalla Legge 208/2015;
- ❑ Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017, materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni;
- ❑ I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:
 - al 16% per i beni ammortizzabili;
 - al 12%, per i beni non ammortizzabili.

Rideterminazione quote e terreni

- Anche per il 2019 sarà nuovamente consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa (art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR);
- Cambia, tuttavia, la misura dell'imposta sostitutiva che diventa
 - 11% per partecipazioni qualificate;
 - 10% per partecipazioni non qualificate e terreni (agricoli o edificabili).

NB: dal 2019, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è pari al 26%.

Irap

- ❑ Viene abrogato il comma 21 della L. 190/2014, che prevedeva un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, e che non impiegano dipendenti;
- ❑ Viene abrogata la deduzione forfetaria IRAP "potenziata" per dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni svantaggiate, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ristrutturazioni – Risparmio energetico

- ❑ Per le spese sostenute fino al 31.12.2019 è prorogata la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% mentre per alcune spese la misura è ridotta al 50%;
- ❑ Per le parti condominiali di edifici, la detrazione per risparmio energetico era già stata prorogata fino al 2021 e spetta nella misura del 70/75%;
- ❑ Prorogata la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2019;
- ❑ viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili”;
- ❑ Prorogato anche il bonus verde, sempre nella misura del 36%.

Cedolare secca

- ❑ Viene prevista l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni, stipulate nel 2019, alle locazioni aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 (negozi) aventi superficie fino a 600 mq.
- ❑ La "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019.
- ❑ L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 21% sull'ammontare del canone di locazione.

Agricoltura

- ❑ Prevista l'assegnazione a titolo gratuito a nuclei familiari con almeno 3 figli di cui uno nato nel 2019/2021, di alcuni terreni agricoli statali o di proprietà di enti pubblici già destinati all'alienazione o locazione. Per gli stessi soggetti viene prevista la concessione di un mutuo di importo fino a 200.000,00 euro, per la durata di 20 anni, a tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno concesso gratuitamente.
- ❑ I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.